



UNIVERSITÀ CUSANO

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

PROT. N.....DEL.....

TRA

L'Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma, con sede legale in Roma, Via Don Carlo Gnocchi 3 – 00166 Roma, codice fiscale n. 09073721004, Rappresentata dal Consigliere di Amministrazione Delegato, Prof. Avv. Giovanni Puoti, d'ora in poi denominata “soggetto promotore”;

E

L'Azienda Socio-Sanitaria Locale n. 5 di Oristano (ASL), con sede legale in Oristano, Via Carducci, 35, C.F./P.IVA 01258180957, Rappresentata dal Direttore Generale Dr Angelo Maria Serusi, in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato per la carica presso la medesima, d'ora in poi denominato “soggetto ospitante”.

PREMESSO

Il tirocinio curriculare, con l'assegnazione di Crediti Formativi Universitari, fa parte dell'attività formativa dei Corsi di studio di Facoltà/Interfacoltà e si attiva in osservanza del D.M. 509/1999 “Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei” e del D.M. 270/04 “Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509”.

Il tirocinio curriculare è una esperienza formativa professionalizzante condotta presso una azienda o ente pubblico convenzionato con l'Università.

Il tirocinio è rivolto agli studenti del soggetto promotore iscritti a master Universitari di area sanitaria.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto Promotore l'accoglienza presso le proprie strutture aziendali, di studenti iscritti ai Master di area sanitaria del soggetto promotore, nel quadro delle normative citate in premessa.

Art. 2 - Finalità e contenuti del tirocinio

- Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d), della legge n.196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione e orientamento l'attività è seguita e verificata da un tutore
designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico - organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante;
- per ciascun tirocinante inserito nell'Impresa ospitante in base alla presente convenzione l'Università predispone un progetto formativo e di orientamento da condividere con il tutor dell'Unità Operativa ospitante e contenente:
 - il nominativo del tirocinante;
 - i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
 - le strutture aziendali (Unità operative, servizi e uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - Assicurazione: estremi assicurativi RCT e Infortuni

In forza della presente convenzione la sottoscrizione dei singoli progetti formativi e di orientamento costituisce a tutti gli effetti convenzione tra il soggetto ospitante, il tirocinante e il soggetto promotore non rendendosi quindi necessaria la stipula di un'ulteriore convenzione tra soggetto ospitante, soggetto promotore e tirocinante.

Art. 3- Permanenza in azienda

L'accesso alle strutture aziendali del soggetto Ospitante, dove si svolge il tirocinio, è consentito ai soli fini dell'effettuazione del tirocinio medesimo e solo previa predisposizione del progetto formativo sottoscritto dal Soggetto Promotore dal Soggetto Ospitante e dal tirocinante.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto Promotore il Soggetto ospitante ed il tirocinante in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio e valutando eventuali esigenze di Studio del tirocinante.

Art 4- Obblighi del tirocinante

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 5- Valutazione

Il soggetto Ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità contenuti, tempi e modalità). Terminato il periodo di tirocinio, il soggetto Ospitante rilascia ad ogni tirocinante la valutazione finale relativa allo svolgimento del progetto e al raggiungimento degli obiettivi, trasmettendone copia al soggetto promotore.

Oltre alla valutazione finale il Direttore dell'Unità Operativa ospitante in collaborazione con il tutor consegnano al tirocinante una dichiarazione di avvenuto tirocinio attestante la frequenza che potrà essere fatta valere ai sensi di Legge.

Art. 6- Assicurazioni

L'Università degli Studi Niccolò Cusano assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs 81/08, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del soggetto ospitante, pertanto, il soggetto ospitante, si impegna in caso di infortunio con prognosi superiore ai 3 giorni ad effettuare la denuncia all'Inail ed alla Questura di riferimento, trasmettendone copia al soggetto promotore.

In caso di infortunio che comporti una assenza dal lavoro di almeno un giorno, Il soggetto Ospitante è tenuto a darne immediata comunicazione al soggetto promotore.

Art. 7 Privacy

Le Parti, ciascuna per quanto di propria spettanza, si impegnano nell'esecuzione del rapporto al rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. n. 196/2003 come innovato dal D.lgs. 101/2018 nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e ad adottare ogni più opportuna ed adeguata misura di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto della presente convenzione

Art. 8 Disposizioni finali

La presente convenzione, della durata di 5 anni e rinnovabile tacitamente, mediante accordo tra le parti, avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione. La convenzione potrà essere risolta in qualsiasi momento da entrambe le parti con preavviso scritto di mesi tre da inviarsi tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Letto,

confermato,

sottoscritto.

Roma,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI NICCOLO' CUSANO – TELEMATICA ROMA

Il Responsabile Prof. Avv. Giovanni Puoti

Data

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 5 DI ORISTANO

Il Direttore Generale Dr Angelo Maria Serusi